



STATUTO
della
“COMPAGNIA DI ETTORE VERNAZZA O DEL MANDILELTO ODV”

Organizzazione di Volontariato
in acronimo anche “C.E.V.E.M. ODV”

INDICE

- ART. 1 - Denominazione e sede**
- ART. 2 - Finalità, Scopi e Attività**
- ART. 3 - Attività diverse**
- ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili**
- ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione**
- ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati**
- ART. 7 - Volontari e assicurazione**
- ART. 8 - Organi sociali**
- ART. 9 - Assemblea**
- ART. 10 - Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione)**
- ART. 11 - Il Presidente**
- ART. 12 - Organo di controllo**
- ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti**
- ART. 14 - Risorse**
- ART. 15 - Bilancio d'esercizio**
- ART. 16 - Bilancio sociale**

ART. 17 - Libri sociali obbligatori

ART. 18 - Rapporti di lavoro

ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

ART. 20 - Statuto

ART. 21 - Disposizioni finali

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Organizzazione di Volontariato, destinata a divenire ente del terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta, avente la seguente denominazione:
"COMPAGNIA DI ETTORE VERNAZZA O DEL MANDILETTO ODV", in seguito anche ODV, in sigla anche "C.E.V.E.M. ODV".
2. L'organizzazione ha sede legale nel comune di Genova, all'indirizzo indicato nell'atto costitutivo. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. Il nome e il logo della associazione saranno tutelati secondo le norme vigenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'organizzazione di volontariato può esercitare una o più delle attività di interesse generale indicate dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Fino ad eventuale modifica dello statuto, le attività svolte in via prevalente sono quelle previste dall'art. 5 lett. y) (protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni) e dall'art. 5 lett. u) (beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate) del D.Lgs. n. 117/2017.
3. Per l'attività di cui all'art. 5 lett. y) (protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni) del D.Lgs. n. 117/2017, è obiettivo statutario dell'ODV aderire alla rete MO.D.A.V.I. protezione civile.
4. Le ulteriori competenze dei soci e volontari disponibili saranno concentrate nei seguenti ambiti:
 - a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e

delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

e) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

f) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs.117/17, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

5. Nel quadro delle attività e delle finalità sopra specificate, la ODV intende altresì:

a) contribuire attivamente al superamento dell'emergenza sociale in atto;

b) contribuire attivamente al progresso culturale e civile, per mezzo di iniziative che diffondano la conoscenza e l'applicazione del diritto naturale, in ogni ambito della vita umana

c) promuovere la modifica delle norme del diritto positivo che contrastano con il diritto naturale delle persone, dal concepimento alla morte naturale, delle famiglie, dei popoli (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, la modifica delle norme del diritto positivo su aborto ed eutanasia);

d) promuovere ed attuare studi, ricerche e formazione professionale in campo giuridico, economico, sociale e politico nazionale ed internazionale, a tutela delle sovranità e delle identità dei popoli, nei molteplici ambiti in cui dette sovranità e identità si sostanziano e si specificano;

e) incrementare e diffondere lo studio della storia italiana, genovese e ligure.

f) contribuire alla causa di beatificazione di Ettore Vernazza, dal cui esempio l'associazione trae nutrimento.

Tutti gli scopi statuari saranno attuati nelle forme organizzative e strutturali che saranno stabilite dal consiglio direttivo, nelle sue delibere, e nei regolamenti attuativi dello statuto di competenza dell'assemblea dei soci.

6. Per il conseguimento degli scopi statuari come sopra delineati, l'associazione si propone, a titolo

esemplificativo e non esaustivo di:

- a) progettare e gestire interventi formativi aventi come obiettivo di risvegliare le attitudini e i principi del diritto naturale, in ogni suo ambito di applicazione e di esistenza (familiare, comunitario, sociale, religioso, economico, politico, ecc.), l'aggiornamento e la formazione permanente (formale ed informale), nonché la formazione di nuove figure professionali atte a soddisfare le esigenze necessarie per l'attuazione degli scopi sociali;
- b) costituire un centro di documentazione e informazione sulle pubblicazioni (sia su materiale cartaceo che materiale digitale) e sugli studi più recenti riguardanti gli scopi dell'associazione;
- c) promuovere e organizzare ricerche, convegni, conferenze, seminari di studi, dibattiti, ed ogni altra iniziativa diretta al raggiungimento degli scopi sociali nonché ad istituire borse di studio ed a progettare interventi formativi aventi come obiettivo di far comprendere i cambiamenti in atto, l'aggiornamento e la formazione permanente anche con riferimento alla formazione di nuove figure professionali;
- d) conservare, pubblicare e divulgare i risultati delle iniziative intraprese.

7. Affinché lo scopo delle opere sociali cattoliche, cioè la salvezza delle anime, rimanga sempre chiaro ai fondatori e agli aderenti, la vita esemplare di Ettore Vernazza sarà una costante nei documenti di riferimento della ODV che avrà cura di sviluppare un percorso di riflessione e formazione sulla Sua opera, dove carità, spiritualità e formazione restano sempre uniti, nella Tradizione cattolica e del diritto naturale dei popoli, affinché le vite e non le vuote parole illustrino il significato dei nostri valori eterni.

“SINTESI DELLA VITA DI ETTORE VERNAZZA

“NON VOGLIO FUMO”

Ettore Vernazza nacque a Genova intorno al 1469/1470 da nobile famiglia, figlio di notaio di cui continuò la professione. Si sposò con Bartolomea Ricci, da cui ebbe tre figlie, ma restò vedovo ben presto, a circa quarant'anni. Tutte e tre le figlie si fecero monache. Aveva un'innata inclinazione a fare del bene e nelle sue opere pie metteva sia tutta la sua capacità professionale di giurista e finanziere che la sua fede cristiana.

Si trovano armonizzate con perfetto equilibrio, nella sua personalità e nelle sue opere, un'altissima vocazione mistico-spirituale, che lo rese il discepolo prediletto di Santa Caterina da Genova e forse redattore degli scritti attribuiti alla stessa, una rara profondità intellettuale, che ne fece un esemplare umanista cristiano, un formidabile spirito pratico, che lo animò nella costituzione di istituti di assistenza e di beneficenza in tutta Italia, istituti che rappresentavano, per la sua epoca, la soluzione più avanzata per i più gravi bisogni.

L'attività pubblica di Ettore, quando già esercita il notariato, appare alla ribalta delle cronache intorno al 1497. Non ancora trentenne, fa parte della Compagnia di Mandiletto, che assisteva i poveri vergognosi, e subito dopo lo vediamo membro della Confraternita et Oratorio del Divino Amore, istituita il 26 dicembre 1497 da un gruppo di seguaci di Santa Caterina.

La Confraternita si prefiggeva un programma di vita spirituale, ossia l'Amor Divino concretato nell'amore del prossimo, specie quello infelice e sofferente per miseria o per malattie incurabili, con lo scopo finale di erigere un ospedale per gli infermi, in particolar modo quelli cosiddetti “incurabili”, ossia affetti da quel male chiamato “morbo gallico”, allora abbandonati per la strada,

senza ricovero e cure adeguate.

Nacque così il “Ridotto degli Incurabili”, che divenne la casa di Ettore e di là organizzò tutta la sua futura attività, non avendo altro fine che spendere tutte le sue energie per la cura degli infermi incurabili e per fondare ospedali ad essi destinati, meritandosi l'appellativo di “Apostolo degli incurabili”. Ciononostante non tralasciò di esercitare il notariato, mettendo i frutti del suo lavoro a disposizione dei progetti di bene che ideava e realizzava, anche fuori Genova. A Roma costituisce la Confraternita del Divino Amore e riesce a trasformare l'Ospedale di San Giacomo in Augusta in Ospedale degli Incurabili.

Per la sua instancabile azione sorsero molti ospedali degli incurabili, ad esempio a Venezia, a Padova ed a Napoli.

A Genova si dedicò pure alla costruzione del Monastero delle Convertite, ossia un ricovero per ospitare le giovani perdute, ammalate, che volevano prendere la strada del ravvedimento, ed istituì il Conservatorio di San Giuseppe per le bimbe orfane e la “Scuola e Ospitale dei Poveri Putti Orfani”. Infine provvide a promuovere ed ultimare la costruzione del Lazzaretto di Santa Maria di Loreto.

Proprio durante l'epidemia di peste che colpì la città nel 1524, Ettore morì con spirito di dedizione veramente eroico.

Poiché la figlia, la venerabile Battistina, aveva cercato di trattenere il padre dall'esporsi al rischio del contagio, questi la rimproverò: “Tu mi debbi dire queste cose? Ché sarei ben felice, s'io morissi per gli poveri”.

Ettore favorì la tutela dei diritti e l'istruzione dei più deboli. Disposero perché fossero assicurati dei fondi, tra gli altri scopi, per stipendiare due avvocati e due procuratori che si curassero solo delle cause dei poveri, perché si tenessero corsi di filosofia e teologia nella Cappella dei Notai di Genova. Allestì una casa nel centro di Genova ed ivi fosse installato un pubblico studio ove, dietro ricompensa, si tenessero lezioni di diritto, medicina, grammatica e retorica per i poveri della città e dei sobborghi.

Ad alcuni che avrebbero voluto che un suo ritratto fosse posto nel Lazzaretto che aveva costruito, Ettore rispose: “*Non voglio fumo*”.

8. Al fine di approfondire gli scopi ed ideali statuari come sopra delineati l'organizzazione potrà adottare due ulteriori documenti di riferimento:

- a) il Codice dei Valori;
- b) il Programma

Il Codice dei Valori è un documento di impegno e riferimento ideale per tutti coloro i quali intendano partecipare pienamente alla vita associativa e prevede, in particolare, lo sviluppo dei principi da cui conseguono le azioni positive necessarie a realizzare gli scopi sociali, ad esempio, quelli tratti - a titolo esemplificativo e non esaustivo - dal Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, che prevedono il diritto alla obiezione di coscienza e il diritto di resistere alle leggi ingiuste, ossia quelle che violano il diritto naturale delle persone e dei popoli.

Il Programma, che si distingue in una parte generale e in una annuale, costituisce, invece, la linea guida operativa dell'Associazione, da intendersi anche quale ideale base culturale di convergenza di una più ampia molteplicità di vedute, caratterizzate dalla comune visione di natura sociale, economica e politica delle iniziative associative.

9. Per il miglior perseguimento dei propri scopi ed ideali statutarî, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati nonché con le istituzioni pubbliche locali e dello Stato presenti sul territorio.

10. Tutte le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 3 – Attività diverse

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. Gli associati sono iscritti nel libro degli associati, suddivisi in tre sezioni:

a - associati volontari, i quali dedicano ordinariamente parte del loro tempo a servizio dell'organizzazione;

b - associati sostenitori, i quali, non potendo dedicare se non saltuariamente parte del loro tempo a servizio dell'associazione, la sostengono finanziariamente o fornendole beni o altre utilità;

c - associati onorari (esentati dal pagamento delle quote annuali per meriti speciali con delibera del Consiglio Direttivo).

2. L'organizzazione è a carattere aperto. Nel domandare l'iscrizione all'associazione ogni aspirante socio deve dichiarare sotto la propria responsabilità, di essere incensurato e di non aver riportato alcuna condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla capacità di rivestire incarichi pubblici, che non sussistono procedimenti e/o giudicati penali per fatti che comportino danno alla Pubblica Amministrazione né al patrimonio di soggetti privati, né misure personali di prevenzione, misure personali di sicurezza né misure cautelari personali obbligatorie.

3. Gli associati sono le persone fisiche e altri enti non lucrativi o comunque del terzo settore ai sensi e nei limiti di cui al D.Lgs. 117/17, che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione su modulo predisposto dall'ODV.

4. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione, nella prima seduta utile, su domanda dell'interessato, la quale dovrà essere controfirmata, nel modulo di cui al comma 3, da due associati in grado di confermare la sua effettiva volontà di adesione alle finalità ed ai valori di

cui al presente statuto. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.

5. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

6. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione ai doveri, alle finalità e/o ai valori stabiliti dallo statuto o dai documenti associativi da esso richiamati.

7. L'organo di amministrazione può delegare le proprie funzioni istruttorie, non deliberative, circa le procedure di ammissione e di esclusione ad una Commissione di Accettazione e Disciplina, composta da tre membri ordinari, tra i quali un Presidente, e due membri supplenti, che opererà secondo uno specifico Regolamento.

8. Detto Regolamento dovrà ispirarsi alle norme del diritto positivo e naturale e prevedere la sorveglianza sulla attuazione dei programmi della associazione (generale e annuale) e sui principi generali contenuti nello Statuto e nel Codice dei Valori, di cui all'articolo 2.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'organizzazione;
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno stabilito dal Consiglio Direttivo;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

ART. 7 - Volontari e assicurazione

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del

volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo)
- Presidente e Vice Presidente
- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio entro il relativo termine, e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.

4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un

altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di un terzo degli associati.

12. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

14. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo)

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di sette in presenza di un numero di associati non superiore a 500, e da un minimo di tre a un massimo di undici in caso di oltre 500 associati. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

2. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
 - amministra l'organizzazione;
 - determina per ciascun esercizio le quote associative minime dovute dagli associati iscritti e dai soggetti che richiedono per la prima volta l'iscrizione nel libro degli associati;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza è attribuito in via generale, disgiuntamente tra loro, al Presidente ed al Vice Presidente, e può essere da loro delegato a singoli associati, individualmente o congiuntamente, per specifiche materie o per determinati atti. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo), è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente fa le veci del Presidente in ogni sua funzione e con gli stessi poteri..

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove

l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da una pluralità di fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

2. Le quote associative minime saranno determinate dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 10 distintamente per associati volontari e associati sostenitori. Gli associati sostenitori potranno assolvere alla quota di loro competenza anche in natura con la messa a disposizione di beni o altre utilità, secondo quanto sarà disposto dal Consiglio Direttivo. La quota minima dovuta dal soggetto richiedente l'ammissione come nuovo associato è pari alla corrispondente quota annuale anche se l'iscrizione avviene in corso di esercizio.

3. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 15 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° luglio e si chiude il 30 giugno di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito

previsti dal D. Lgs. 117/2017 entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 – Libri sociali obbligatori

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 – Rapporti di lavoro

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

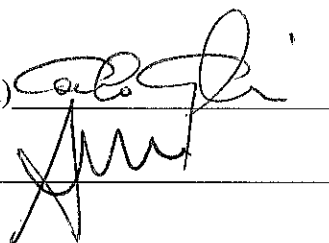
ART. 21 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Genova, 30 settembre 2020

Il Vice Presidente (Carlo Cigolini)

Il Segretario (Alberto Thea)



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPGE UT GENOVA 1

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 4327/003
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 30/09/2020 REGISTRATO IL 06/10/2020
NUMERO ELENCO ATTI X000976

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 95218360105 COMPAGNIA DI ETTORE VERNAZZA O D
ID. TELEMATICO: TLG20L004327003JJ

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 95218360105

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- 8000 ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMO
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1